

nuoce alla comprensione dell'oggetto della doglianza (e dunque merita la sanzione dell'inammissibilità); altro è affermare che anche l'eccesso di narrazione di alcuni fatti "non" necessari – tanto più nei casi in cui la separata lettura del motivo escluda ogni incertezza – rende addirittura "impossibile" al collegio intuire l'oggetto della pretesa.

In altre parole: è intuitivo che il ricorso che ometta di esporre un fatto indispensabile per la comprensione di un motivo di cassazione della sentenza impugnata risulti carente sotto il profilo dell'art. 366, n. 3, c.p.c.; è più arduo immaginare che il ricorso che esponga *anche* fatti non indispensabili renda i motivi del tutto inintelligibili.

Tutt'al più, esso renderà "meno intuitivo" l'esame del merito, implicando, da parte del collegio, un lavoro di selezione, nel più ampio numero dei fatti esposti dal ricorrente, dei soli eventi sostanziali e processuali utili ai fini della decisione.

Appare tuttavia assunto difficilmente accettabile che tale attività sia preclusa alla Corte, e che dunque all'eccedenza narrativa del ricorrente debba necessariamente seguire l'inammissibilità dell'impugnazione. Vi osta d'altra parte l'interpretazione letterale della norma: essa chiede infatti, a pena di inammissibilità, che il ricorrente inserisca nel ricorso una sommaria esposizione dei fatti di causa, ossia sanziona l'atto che radicalmente ometta l'elemento ovvero si limiti ad un'esposizione che non raggiunge il livello, ritenuto sufficiente dalla legge, della sommarietà; ma – anche soltanto sulla base del principio, di senso comune prima che giuridico, per cui *quod abundat non vitiat* –

non impone certo di sanzionare anche il ricorso che superi lo *standard* di sufficienza.

Le considerazioni che precedono confermano dunque l'opinione espressa in esordio, per cui la sentenza in esame rappresenta un passo indietro sulla strada dell'abbandono del formalismo, e che, dietro la forzata interpretazione estensiva della norma, vi siano quelle mal celate istanze di deflazione che già hanno indotto la dottrina a denunciare il "fine obliquo d'auto-difesa"<sup>17</sup> e la "comprensibile, ma allo stesso modo non condivisibile"<sup>18</sup> esigenza di alleggerimento del carico di lavoro della Corte che, spesso, appaiono costituire la ragione metagiuridica di alcune tortuose applicazioni del principio di autosufficienza.

Tale indebita finalità emerge ancora più chiaramente se si considera che la gravità della sanzione (ossia l'inammissibilità globale del ricorso) avrebbe forse reso opportuno un maggiore sforzo esplicativo sull'effetto – in sentenza dato per implicito – di automatica diffusione del vizio di inammissibilità a *tutti* i motivi proposti dal ricorrente, senza possibilità di salvezza per i motivi (i) fondati su questioni che, nella parte narrativa, siano state trattate con il richiesto grado di sommarietà (cioè con esposizione né insufficiente, né sovrabbondante), e (ii) di per sé comprensibili dall'illustrazione del motivo (ossia dalla lettura dei capi del ricorso con cui il ricorrente ha inteso assolvere all'onere di cui al successivo n. 4<sup>19</sup>) "malgrado" l'eccedenza narrativa contenuta nella parte di ricorso graficamente dedicata al rispetto dell'art. 366, 1° comma, n. 3, c.p.c.

## Prescrizione e ordine pubblico

Tribunale di Milano, Sez. III, 18 ottobre 2017 – G.I. Fiengo – R. O. (avv. Bruzzese) – M. J. C. (avv. ti Marsaglia e Lasorsa Borgomaneri) – K. I. (avv. Collella)

### Prescrizione e decadenza civile – Ordine pubblico

*L'istituto della prescrizione dell'azione esecutiva non è da ricomprendersi nel novero di quei principi fondamentali di ordine pubblico che ostacolano l'ingresso delle decisioni straniere nel nostro ordinamento.*

*Omissis.* – In forza di sentenza del 11.07.2003 della Chancery Division della High Court of Justice dell'Inghilterra e del Galles, dichiarata esecutiva dal giudice inglese il 12.01.2007 e resa esecutiva in Italia con provvedimento della Corte di Appello di Milano del 25.11.2015, M.J.C. ha, ai sensi dell'art. 47 del regolamento (CE) n. 44/2001, notificato atto di sequestro presso terzi avente ad oggetto le somme spettanti al proprio debitore, R. O., sulla base di

contratto preliminare di vendita concluso tra lo stesso R. e la terza, promissaria acquirente K.I.

Rigettata (con provvedimento depositato il 18.05.2016) l'opposizione proposta dal R. avverso l'ordinanza della Corte di appello del 25.11.2015 e, per l'effetto, convertito il sequestro in pignoramento, il debitore esecutato ha reiterato l'eccezione di prescrizione del diritto di portare ad esecuzione la decisione della High Court of Justice passata in giudicato nel 2003; eccezione che questo giudice, con provvedimento del 21.4.2016, aveva ritenuto di poter esaminare solo in pendenza dell'esecuzione (e, pertanto, solo una volta convertito il sequestro in pignoramento) e che la Corte di Appello di Milano (con il citato provvedimento del 18.05.2016) ha ritenuto di non poter esaminare in quanto estranea ai casi tassativi in presenza dei quali, in base al regolamento (CE) n. 44/2001, è possibile riconoscere una decisione straniera.

A fronte del deposito di contrastanti pareri pro veritate da parte di legali inglesi in relazione al regime della prescrizione nel Regno Unito, questo giudice ha ritenuto di nominare il Prof. Pietro Franzina quale esperto ai sensi

<sup>17</sup> Chiarloni, *op. loc. ult. cit.*

<sup>18</sup> Santangeli, *op. cit.*, 608.

<sup>19</sup> Sulla distinzione tra le due "sezioni" di atto, v. in dottrina G.F. Ricci, *op. cit.*, 273 e seg.: "mentre con i motivi di ricorso si

enunciano i vizi della decisione dal punto di vista statico e se ne fa la critica, l'enunciazione dei fatti serve ad individuare i singoli vizi dal punto di vista dinamico e ciò quando si sono formati e come si sono formati".

dell'art. 14, legge 31 maggio 1995, n. 218 al fine di accertare la disciplina inglese in materia di prescrizione del diritto di portare ad esecuzione una decisione.

Depositato, il 04.07.2017, l'elaborato dell'esperto, l'opposto ha insistito per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione; il R. ha invece chiesto disporsi la sospensione dell'esecuzione deducendo, per un verso, che l'attestato di esecutività rilasciato dal giudice inglese il 12.01.2007 non può, anche alla luce del contenuto dell'elaborato dell'esperto, avere "validità" nel 2015 e, per altro verso, che l'inerzia del creditore protratta per oltre 12 anni preclude la possibilità di portare ad esecuzione la decisione inglese. Tale ultimo profilo è stato richiamato anche dalla terza la quale ha, in modo esplicito, dedotto che la possibilità di portare ad esecuzione una decisione straniera senza limiti di tempo è in contrasto con l'ordine pubblico interno (si veda, in particolare, la memoria depositata il 30.09.2016 e richiamata da quella depositata il 31.08.2017), sì che l'esecuzione in Italia della decisione inglese dovrebbe ritenersi preclusa in applicazione dell'art. 2953 c.c.

Ritiene questo giudice che, alla luce dei motivi di seguito esposti, non sussista il fumus dell'opposizione e, pertanto, che non possa essere sospesa l'esecuzione. (*Omissis*).

Alla luce dell'elaborato del Prof. Franzina deve quindi ritenersi (e, sul punto, non v'è contrasto tra le parti – si veda, in proposito, anche il verbale dell'udienza del 21.9.2017) che, nell'ordinamento inglese, non sussiste un termine di prescrizione quanto al diritto di portare ad esecuzione, mediante l'espropriazione presso terzi, una sentenza. (*Omissis*).

Tanto detto con riferimento alla disciplina della prescrizione applicabile al caso concreto, occorre esaminare l'argomento secondo il quale la mancata previsione, nell'ordinamento inglese, di un termine di prescrizione del diritto di portare ad esecuzione – mediante espropriazione di crediti – una decisione straniera è in contrasto con l'ordine pubblico interno. (*Omissis*).

Se chiara è la funzione dell'ordine pubblico, assai più sfuggente ne è il contenuto. Tanto sia perché stante la funzione assoluta, l'istituto risente inevitabilmente dell'apprezzamento del giudice, sia perché l'ordine pubblico (non a caso definito come istituto "camaleontico") è connotato da una costante mutevolezza sotto il profilo temporale, quanto spaziale.

Deve condividersi l'orientamento secondo il quale l'ordine pubblico comprende il complesso dei principi fondamentali che, in un determinato momento storico, connota l'ordinamento interno e che è fondato su esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo proprie dei diversi ordinamenti e desumibili, innanzi tutto, dai sistemi di tutela (nazionali e sovranazionali) approntati a livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria (in giurisprudenza, da ultimo, Cass., ord., 16 maggio 2016, n. 9978). Una simile nozione, specie ove si consideri che gli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea presentano comuni tradizioni costituzionali, comporta un progressivo innalzamento della soglia di operatività del limite dell'ordine pubblico. Tale innalzamento è del resto confermato dallo stesso legislatore europeo il quale fa riferimento ad una "manifesta" violazione dell'ordine pubblico tanto nella disciplina degli strumenti di cooperazione giudiziaria destinati ad assicurare la circolazione delle decisioni (si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'art. 45, lett. a del regolamento UE n. 1215/2012, all'art. 24, lett. a del regolamento CE n. 4/2009, agli artt. 22, lett. a e 23, lett. a del regolamento CE n. 2201/2003 ed all'art. 34, n. 1 del regolamento CE n. 44/2001), quanto nella disciplina degli strumenti deputati

alla individuazione della legge applicabile (art. 12, regolamento UE n. 1259/2010, art. 21 regolamento CE n. 593/2008, art. 26 regolamento CE n. 864/2007).

Tanto premesso, ritiene questo giudice che la mancata previsione, da parte dell'ordinamento inglese, di un termine di prescrizione del diritto di portare ad esecuzione una decisione mediante l'espropriazione presso terzi non sia in contrasto con l'ordine pubblico.

Pur essendone stata sostenuta la natura pubblicistica, questo giudice ritiene di aderire all'autorevole orientamento dottrinario secondo il quale la prescrizione è posta a tutela di un interesse sostanzialmente privato quale è quello del debitore di essere liberato da vincoli in conseguenza del decorso del tempo di volta in volta stabilito dalla legge. La circostanza che la tutela di un simile interesse sia realizzata (peraltro solo in alcuni casi) attraverso norme cogenti è conseguenza della volontà di impedire che, per effetto di una disciplina convenzionale, siano imposti termini di prescrizione eccessivamente brevi, ma non, anche, indice della riconducibilità della prescrizione a quei principi fondamentali dell'ordinamento che, come detto, concretizzano la clausola generale dell'ordine pubblico. Nello stesso senso, del resto, è orientata anche la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2016, Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2011, n. 1084).

Una simile conclusione è anche confermata tanto dal fatto che in non pochi casi è esclusa l'operatività dell'istituto della prescrizione (si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai diritti previsti agli artt. 248, co. 2, 249, co. 2, 263, co. 2, 270, 533, co. 2, 713, 902, 948, co. 3, 1111, 1422 c.c.), quanto dalla non rilevabilità d'ufficio della prescrizione.

Né, in senso contrario, è possibile richiamare l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale (T. Milano, 26 giugno 1969, in giur.it., 1970) citato dalla terza nella memoria depositata il 30.09.2016; orientamento risalente (che, quindi, non tiene conto della successiva, profonda evoluzione della portata della clausola dell'ordine pubblico) e poco attento all'effettivo, segnalato fondamento dell'istituto della prescrizione. – *Omissis*.

## Imprescrittibilità dell'azione esecutiva e ordine pubblico

**La vicenda.** Il Tribunale di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto che l'istituto della prescrizione dell'azione esecutiva non possa essere annoverato tra quei valori fondamentali di ordine pubblico che ostacolano l'ingresso delle decisioni straniere nel nostro ordinamento.

Questi, in breve, i fatti da cui trae origine la vicenda sottoposta all'attenzione del giudice milanese.

Nell'attesa della declaratoria di esecutività *ex art. 38 Reg. (CE) n. 44/2001*, in forza di una sentenza inglese emanata nel luglio del 2003 dalla Chancery Division della High Court of Justice dell'Inghilterra e del Galles e dichiarata esecutiva dal giudice inglese nel gennaio del 2007, un creditore inglese notificava al debitore domiciliato in Italia, ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 44/2001, un atto di sequestro presso terzi.

Successivamente, nel 2015, la Corte d'appello di Milano concedeva l'*exequatur* alla decisione inglese.

Il debitore, tuttavia, proponeva opposizione avverso l'ordinanza della Corte d'appello che dichiarava ese-

cutiva in Italia la pronuncia inglese, eccependo che si era ormai prescritto il diritto di portare ad esecuzione la decisione della High Court of Justice, passata in giudicato nel 2003.

L'opposizione veniva rigettata.

La Corte d'appello di Milano riteneva infatti l'eccezione di prescrizione estranea ai motivi tassativi in base ai quali è possibile non riconoscere una decisione straniera, indicati dall'art. 34 Reg. (CE) n. 44/2001.

Il sequestro veniva conseguentemente convertito in pignoramento ed il debitore esecutato, nel corso del giudizio di espropriazione presso terzi, reiterava l'eccezione di prescrizione già sollevata e rigettata nel corso del giudizio di opposizione all'*exequatur* di cui all'art. 43 Reg. (CE) n. 44/2001.

Il Giudice dell'esecuzione di Milano decideva di nominare un esperto ai sensi dell'art. 14, L. 31 maggio 1995, n. 218 chiedendogli se nell'ordinamento inglese esista un termine di prescrizione per portare ad esecuzione una sentenza passata in giudicato e, in caso affermativo, quale sia tale termine di prescrizione.

L'esperto rilevava che, nel diritto inglese, colui che risulti creditore in forza di una sentenza di condanna, pur non provvedendo per un tempo anche lungo a sollecitarne l'esecuzione forzata, non perde per questo il diritto a chiedere l'esecuzione. Aggiungeva che i provvedimenti che ordinano ad un terzo *debitor debitoris* di corrispondere al creditore quanto dovuto dall'esecutato ("*charging orders*" e "*third party debt orders*") possono essere invece emessi senza autorizzazione giudiziale anche una volta decorsi i sei anni dalla data della sentenza. (Relazione dell'esperto prof. Pietro Franzina, consultata per gentile concessione dell'Autore).

Dalla relazione dell'esperto, pertanto, si evinceva l'assenza nell'ordinamento inglese di un termine di prescrizione dell'azione esecutiva, *i.e.* del diritto a portare ad esecuzione una sentenza mediante espropriazione presso terzi.

Il debitore opponente, ciononostante, perseverava nella richiesta di sospensione dell'esecuzione adducendo che l'inerzia del creditore per oltre 12 anni avrebbe precluso la possibilità di portare ad esecuzione la decisione nell'ordinamento italiano, in quanto l'assenza, nel diritto inglese, di un termine di prescrizione dell'azione esecutiva sarebbe risultato in contrasto con l'ordine pubblico italiano.

**La decisione.** La questione che il Tribunale di Milano si è trovato ad affrontare è dunque se l'istituto della prescrizione dell'azione esecutiva sia da considerarsi facente parte di quell'insieme di principi e valori fondamentali, la violazione dei quali trova nel limite dell'ordine pubblico l'impossibilità di riconoscimento nel nostro ordinamento.

La problematica che si pone è se l'assenza nell'ordinamento inglese di un termine del diritto di portare ad esecuzione, mediante espropriazione di crediti, una decisione straniera sia da ritenersi o meno in contrasto con l'ordine pubblico.

Come è noto, l'ordine pubblico rappresenta una

clausola di salvaguardia dei valori fondamentali che impedisce l'inserimento del prodotto giudiziario straniero nel nostro ordinamento, qualora questo si ponga in contrasto con tali valori. (Sul concetto di ordine pubblico nella dottrina italiana: Carbone-Tuo, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, Torino, 2016, spec. 359 e segg.; Feraci, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione Europea*, 2012, spec. 398 e segg.; Guarneri, *L'ordine pubblico e il sistema delle fonti nel diritto civile*, 1974, Padova, spec. 129 e segg.; Palaia, *L'ordine pubblico "internazionale"*, 1974, Padova, spec. 15 e segg.; Tuo, *La nozione di ordine pubblico processuale tra Bruxelles I e CEDU*, in *Dir. Unione Europea*, 2010, 923 e segg.).

Se, dunque, fuori discussione è la funzione di tale principio, soglia del limite, superato il quale un provvedimento straniero risulta collidere con i principi interni e non può essere riconosciuto, il Tribunale di Milano nell'ordinanza in esame sottolinea invece come variabili e mutevoli nel tempo e nello spazio siano i contenuti della nozione di ordine pubblico.

Tale baluardo di sovranità nazionale è espresso in linea generale dall'art. 64, L. 31 maggio 1995, n. 218, per cui una sentenza straniera viene riconosciuta in Italia, senza necessità di ricorso ad alcun procedimento, qualora le sue disposizioni non producano effetti contrari all'ordine pubblico.

All'interno dello spazio giudiziario europeo tale principio ha subito, in nome della reciproca fiducia tra Stati membri e libera circolazione delle decisioni, una progressiva riduzione della possibilità di invocare tale limitazione per il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione.

Il vaglio di compatibilità dell'ordine pubblico, che era già previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, ha conosciuto, infatti, una restrizione con il Reg. (CE) n. 44/2001, laddove è stato aggiunto l'avverbio "manifestamente".

Quest'aggiunta rappresenta una precisa volontà del legislatore europeo di restringere i casi, che dovrebbero essere ormai ipotesi assolutamente eccezionali, in cui una decisione non possa essere riconosciuta ed eseguita in altro Stato membro.

Il Reg. (CE) n. 44/2001 ha con tale aggiunta codificato un principio che era in realtà già utilizzato dalla giurisprudenza sotto la vigenza della Convenzione di Bruxelles del 1968, per cui il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico deve applicarsi solo in casi eccezionali (in questo senso Corte giust. UE, 4 febbraio 1988, C-145/86, *Hoffmann c. Krieg*, punto 21, *Raccolta*, 1988, 662 e segg.).

Il requisito dell'ordine pubblico è stato ripreso dal Reg. (UE) n. 1215/2012, che si è discostato dall'iniziale progetto della Commissione del 14 Dicembre 2010, nonché dai Regolamenti istitutivi di titoli esecutivi europei (Reg. (CE) n. 805/2004, Reg. (CE) n. 1896/2006, Regolamento (CE) n. 861/2007) che, in nome della reciproca fiducia tra gli Stati membri, non prevedono più un controllo sull'ordine pubblico.

In questo senso la scelta di ripristinare il controllo

dell'ordine pubblico è derivata dalle forti riserve che alcuni Stati membri avevano in proposito sollevato, riscontrando in questo il miglior incentivo al rispetto delle garanzie previste dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza). (Sul punto in dottrina: G. Biagioni, *L'abolizione dei motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione nella proposta di revisione del Regolamento Bruxelles I*, in *Riv. Dir. Int. Priv. e Proc.*, 2011, 981 e segg.; C. Kessedjan, *Commentaire de la refonte du règlement n. 44/2001*, in *Rev. Trim. Dr. Eur.*, 2001, 128. e segg.).

La nozione di ordine pubblico va così a ricomprendere oltre all'insieme dei valori fondanti dello Stato membro richiesto, anche i principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e della CEDU.

In particolare, a partire dalla sentenza *Krombach* (Corte giust. UE, 28 marzo 2000, C-7/98, *Krombach c. Bamberski*, *Raccolta*, 2000, I-1935 e segg.) la Corte di Giustizia ha sostenuto che, pur essendo la nozione di ordine pubblico un concetto nazionale, facente quindi parte del diritto interno, sulla cui definizione non ha competenza, può però controllarne i modi in cui viene applicata dai giudici degli Stati membri, affinché non venga utilizzata in maniera da infirmare il principio cardine della reciproca fiducia.

La clausola dell'ordine pubblico diviene quindi uno strumento di garanzia dello standard comunitario di protezione dei diritti fondamentali.

Se da un lato, dunque, con il riferimento all'impossibilità di riconoscere la sentenza straniera nei soli casi di "manifesta" violazione dell'ordine pubblico si registra un allentamento del livello di guardia all'interno dello spazio giudiziario europeo, dall'altro la nozione di ordine pubblico è oggi da intendersi comprensiva dei principi e delle garanzie sovranazionali espressi in ambito comunitario ed in ambito CEDU.

In questo senso il Tribunale di Milano con l'ordinanza in esame fa proprio l'orientamento secondo cui il riferimento all'ordine pubblico debba intendersi non già quale riferimento all'ordine pubblico interno, bensì all'"ordine pubblico internazionale, da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma fondati su esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti e desumibili, innanzi tutto, dai sistemi di tutela approntati a livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria" (così Cass., 16 maggio 2016, n. 9978, con note di Barone, *Punitive damages e ordine pubblico – punitive damages: multiplo risarcimento sanzionatorio – deterrente o iper – ristoro solo cautelativo?* in *Giur. It.*, 2017, 6, 1358 e segg., D'Alessandro, *Riconoscimento in Italia dei danni punitivi: la parola alle sezioni unite*, in *Foro It.*, I, 2016, 1981 e segg., Di Majo, *Riparazione e punizione nella responsabilità civile*, in *Giur. It.*, 2016, 8-9, 1854 e segg., Gagliardi, *Danni civili – "uno spiraglio per i danni punitivi: ammissibile una sfumatura sanzionatoria nel sistema di*

*responsabilità civile"*, in *Nuova Giur. Comm.*, 2016, 10, 1285 e segg.).

Il Tribunale meneghino, una volta chiarito il limite di operatività del requisito ostativo dell'ordine pubblico, passa all'esame della natura dell'istituto della prescrizione aderendo all'orientamento per cui la prescrizione è posta a tutela dell'interesse sostanzialmente privato del soggetto passivo di un rapporto giuridico di ritenersi libero da vincoli in conseguenza del decorso del tempo stabilito dalla legge e rilevando così la non riconducibilità dell'istituto della prescrizione ai principi fondamentali che concretizzano la clausola dell'ordine pubblico.

L'ordinanza in esame condivide la tesi dottrinale (Auricchio, *Appunti sulla prescrizione*, Napoli, 1971, 38 e segg. e più recentemente Anzani, *Riflessioni su prescrizione e responsabilità civile*, in *Nuova Giur. Comm.*, 2012, 199 e segg.) e giurisprudenziale (Cass., 18 gennaio 2011, n. 1084 con nota di Majo, *Un istituto mal tollerato: la prescrizione*, in *Corriere Giur.*, 2011, 488 e segg. e con nota di Oliva in *Foro It.*, 2011, I, 2423 e segg.; Cass., 23 febbraio 2016 con nota di Gradi, *Arbitrato rituale – cognizione sulla potestas giudicandi degli arbitri nelle fasi di impugnazione del lodo arbitrale*, in *Giur. It.*, 2016, 1691 e segg.) che vede nella tutela sostanziale dell'interesse del debitore la *ratio* dell'istituto e lo fa utilizzando argomenti ormai consolidati, ossia quello per cui l'esclusione dell'operatività dell'istituto in alcuni settori, la non rilevabilità d'ufficio, nonché la riconducibilità dell'inderogabilità della prescrizione ad evitare che siano posti termini eccessivamente brevi e non anche ad un'esigenza di ordine pubblico.

Una volta optato per la mancata riconducibilità della prescrizione a quell'insieme di principi fondamentali dell'ordinamento che vanno a costituire la clausola dell'ordine pubblico, da intendersi quale ordine pubblico internazionale, il Tribunale meneghino conclude statuendo che la mancanza di un termine di prescrizione nell'ordinamento inglese del diritto di portare ad esecuzione una decisione mediante espropriazione presso terzi non sia in contrasto con l'ordine pubblico.

**Criticità della decisione.** Le argomentazioni utilizzate dall'ordinanza in epigrafe prestano il fianco ad alcune criticità.

In primo luogo, infatti, vi era da chiedersi se la sede esecutiva fosse quella deputata ad affrontare la questione della compatibilità con l'ordine pubblico dell'assenza di prescrizione dell'azione esecutiva o se, invece, questa non andasse trattata unicamente dalla Corte d'appello di Milano in sede di opposizione all'*exequatur* di cui all'art. 43 Reg. (CE) n. 44/2001 e risultasse, pertanto, ormai preclusa.

Come è noto, infatti, nel sistema del Reg. (CE) n. 44/2001 avverso la declaratoria di esecutorietà che viene concessa *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 38, il resistente ha, ai sensi dell'art. 43, la possibilità di proporre ricorso ed è solo in questa fase che il giudice dinanzi al quale il ricorso è stato proposto

esamina se la decisione sia contraria ai motivi contemplati agli artt. 34 e 35 ed eventualmente in quest'ultima ipotesi revoca la dichiarazione di esecutività.

Una volta che sul ricorso viene emessa decisione, essa può costituire, ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 44/2001, unicamente oggetto del ricorso di cui all'allegato IV, che si traduce nel nostro ordinamento nel ricorso in Cassazione.

Nel caso di specie, dopo essere stata rigettata l'opposizione dalla Corte d'appello di Milano, questa veniva riproposta in sede esecutiva di fronte al Tribunale di Milano che ha statuito l'ordinanza in esame.

A parere di chi scrive la legittimità di una tale riproposizione in sede esecutiva è quantomeno dubbia in virtù del fatto che il Reg. (CE) n. 44/2001 espressamente designa l'opposizione all'*exequatur*, ai sensi dell'art. 43, quale sede deputata all'accertamento della sussistenza dei requisiti ostativi al riconoscimento (artt. 34 e 35) nonché della esecutività della pronuncia nel proprio Stato di origine, e prevede altresì che la decisione, una volta emanata in tale sede possa solamente costituire oggetto di ricorso in Cassazione (art. 44).

Il regime disciplinato dal Reg. (CE) n. 44/2001 esclude che la decisione resa in seguito all'opposizione ex art. 43 possa essere impugnata con un mezzo diverso da quello indicato all'art. 44 (in questo senso: Ravidà, *Il Reg. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in Scarfoni (a cura di), *Il processo civile e la normativa comunitaria*, Torino, 2012, 113 e segg.).

In altri termini: la Corte d'appello di Milano, prima di concedere l'*exequatur*, avrebbe dovuto verificare che la decisione inglese fosse ancora esecutiva nello Stato membro d'origine.

Diverso sarebbe stato se la medesima questione si

fosse posta nella vigenza del Reg. (UE) n. 1215/2012, in virtù del quale una decisione esecutiva in uno Stato membro è di per sé esecutiva anche negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. A fronte dell'automatica circolazione dell'efficacia esecutiva delle decisioni è stata però prevista la possibilità per il debitore di instaurare un procedimento di "diniego dell'esecuzione" laddove possono essere invocati sia i motivi di diniego previsti dal Regolamento (UE) n. 1215/2012, sia i motivi di diniego previsti dal diritto nazionale, ai sensi del considerando n. 30. In applicazione al Reg. (UE) n. 1215/2012, dunque, l'eventuale insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione sarebbe dovuta essere sollevata – questa volta si – con lo strumento individuato dall'art. 615 c.p.c. di fronte al Tribunale ordinario, quale giudice verticalmente competente.

La seconda criticità della decisione in esame riguarda la prospettiva dalla quale la questione è stata impostata, o meglio il richiamo alle norme del codice civile (artt. 2934-2963) concernenti la prescrizione; norme che si riferiscono alla prescrizione dei diritti e non delle azioni (*ex multis*: Azzariti-Scarpello, *Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca. Libro sesto. Tutela dei diritti. Artt. 2900-2969*, Bologna, 1960, 593 e segg.; Bianca, *Diritto civile, VII, Le garanzie reali, La prescrizione*, Milano, 2012, 507 e segg.; Bigliuzzi – Breccia – Busnelli – Natoli, *Diritto civile, I*, Torino, 1987, 377 e segg.; Carbone, *Sulla legge regolatrice della prescrizione*, in *Riv. Dir. Int. Priv. e Proc.*, 1966, 519 e segg.).

Nella vicenda in esame, invece, a venire in gioco era la prescrizione dell'azione esecutiva, ossia la prescrizione di una azione processuale.

Violetta Zancan

## Provvedimenti d'urgenza

Tribunale di Roma, 27 gennaio 2017 (ordinanza) – Est. Bordo – I. S. – Eni S.p.a. – Div. Gas & Power.

**Processo civile – Provvedimenti d'urgenza – Strumentalità al giudizio di merito – Giudizio di merito volto ad accertamento negativo del debito e risarcimento danni – Inammissibilità**

*È inammissibile la tutela cautelare di mero accertamento, atteso che l'irreparabilità del pregiudizio richiesto dall'art. 700 c.p.c. presuppone una modificazione della realtà sostanziale a danno del richiedente, che si intende fronteggiare con misura immediatamente esecutoria di segno contrario, laddove viceversa l'esigenza di certezza, sottesa alla proposizione di ogni azione di mero accertamento, non può subire pregiudizio.*

*Omissis.* – rilevato che:

il ricorrente agisce *ante causam* in via cautelare al fine di ottenere provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. con il

quale venga "ordina[to] all'Eni Spa ... di ... cessare immediatamente la condotta pregiudizievole ripristinando la normale erogazione della corrente (*omissis*)", deducendo che, a fronte della fatturazione dei consumi operata dall'Eni S.p.a., egli "ha ... contestato le ingenti fatture emesse dal fornitore" e ha, "[d]i contro, ... corrisposto le fatture di importi confacenti, (*omissis*); che, "nonostante la querelle non sia ancora definita, la Eni Spa – Div. gas & power ha arbitrariamente abbassato la quantità di energia elettrica fornita ... fondata su una [sua] non meglio precisata morosità ... 'pregressa' e non attuale (*omissis*)";

considerato che nel procedimento cautelare proposto *ante causam* è necessario che il ricorso ex art. 669 bis c.p.c. contenga la precisa indicazione non solo del provvedimento cautelare richiesto, ma anche della causa petendi e del petitum del giudizio di merito, cui è prodromica l'azione cautelare, onde consentire alla controparte di poter adeguatamente difendersi in merito alla cautela invocata ed al giudice di compiere un adeguato accertamento sulla propria competenza a provvedere e sulla strumentalità della misura rispetto al diritto da cautelare; che, per quanto